

**REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE  
DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 18.4.2016 N. 50**

**ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato Codice degli appalti e successive modifiche ed integrazioni.

## **ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:
  - attività di responsabile unico del procedimento;
  - attività di valutazione preventiva dei progetti;
  - attività di programmazione della spesa per investimenti;
  - attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
  - attività di direzione dei lavori;
  - attività di direzione dell'esecuzione;
  - attività di collaudo tecnico amministrativo;
  - attività di verifica di conformità;
  - attività di collaudo statico.
2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.

## **ARTICOLO 3 - SOGGETTI DESTINATARI**

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti del Ministero che svolgono direttamente le funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative.
2. Partecipano alla ripartizione anche i dipendenti, sia amministrativi che tecnici, individuati con apposito decreto direttoriale, che collaborano direttamente alle attività di cui al richiamato art. 2, comma 1, secondo quanto previsto dal successivo articolo 7, nel rispetto di un'equa

ripartizione degli incarichi.

3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.

#### **ARTICOLO 4 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE**

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.
2. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l'IVA.
3. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al predetto articolo 3, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP. Le spese di trasferta e/o missione non sono a carico del fondo.
4. L'utilizzo del restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è regolato dall'art. 113, comma 4, del Codice degli appalti.
5. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio con provvedimento del dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante.
6. Per la realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni il Fondo incentivante resta costituito dalla somma delle quote delle prestazioni svolte da personale del Ministero in nome e per conto della PA convenzionata. Saranno pertanto riconosciuti al personale dipendente esclusivamente i compensi previsti dal presente Regolamento.
7. Nell'ambito degli accordi o convenzioni stipulati con le altre pubbliche amministrazioni o con i soggetti terzi le stazioni appaltanti del dicastero devono espressamente indicare i compensi per funzioni tecniche riconosciuti al personale dipendente di questo Ministero, ai fini della liquidazione da parte degli uffici competenti. A tale scopo gli accordi o le convenzioni dovranno essere comunicati all'Anagrafe delle prestazioni entro 15 giorni dalla stipula, con il provvedimento di individuazione del personale incaricato.

## **ARTICOLO 5 - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI**

1. Per ciascuna opera, lavoro servizio o fornitura, il dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante nomina il R.U.P. tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 31 del Codice e dalle linee guida dell'ANAC di cui al comma 5 dell'articolo 31 del medesimo Codice.
2. Il dirigente apicale, assicurando il principio di rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi, su proposta del R.U.P. individua con apposito decreto direttoriale, i componenti dell'ufficio di supporto al R.U.P., di direzione lavori, il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo, nonché le altre figure incaricate delle funzioni tecniche attingendo prioritariamente alle risorse umane del Ministero, tenendo conto:
  - della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare;
  - delle esperienze professionali eventualmente acquisite;
  - dell'espletamento di attività analoghe con risultati positivi;
  - dell'autonomia e del senso di responsabilità dimostrate nel portare a termine i compiti affidati;
  - della capacità di collaborare con i colleghi al fine di uniformare atti e procedure;
  - della consequenzialità e complementarietà con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;
  - del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali;
  - del principio di incentivazione della produttività, sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva.
3. Il provvedimento di individuazione degli incarichi per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura deve essere tempestivamente comunicato dal Dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante all'Anagrafe delle prestazioni e comunque non oltre 15 giorni dalla emanazione dello stesso.
4. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35 bis della legge n. 190 del 2012.; è fatto obbligo per il dirigente che dispone l'incarico o autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso altre pubbliche Amministrazioni di accertare preventivamente, tramite l'Ufficio disciplina della Direzione generale per il personale e gli affari generali la sussistenza di carichi pendenti di natura corruttiva a carico del dipendente ai sensi della normativa sopra citata.

5. Qualora, ai fini della individuazione delle figure professionali necessarie, il dirigente apicale della struttura ministeriale che funge da stazione appaltante non possa ricorrere al personale della propria direzione potrà attingere, per il conferimento del singolo incarico, ad appositi elenchi predisposti a seguito di interpello ministeriale, previo nulla osta del dirigente generale della struttura presso cui il dipendente prescelto presta servizio, in relazione all'impegno previsto per lo svolgimento dell'incarico.
6. Gli incarichi per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 2, in assenza di precedenti esperienze, potranno essere assegnati al personale previo accertamento dei seguenti presupposti: aver seguito un corso di qualificazione professionale, ai sensi degli articoli 52 e 53 del CCNL, oppure aver già svolto positivamente in affiancamento, senza oneri a carico del Fondo, l'attività oggetto dell'incarico.
7. Il dirigente apicale della struttura ministeriale che funge da stazione appaltante è tenuto a comunicare semestralmente alle OO.SS. gli incarichi attribuiti al fine del monitoraggio circa il rispetto dei principi di trasparenza e rotazione degli incarichi.

#### **ARTICOLO 6 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI**

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.
2. I termini per la direzione lavori o per la esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudazione o verifica di conformità.
3. I termini del collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del Codice e dalle relative norme regolamentari.
4. Per le restanti funzioni tecniche i tempi devono essere individuati in accordo con il RUP sulla base della programmazione delle attività.
5. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
6. Le prestazioni del responsabile unico del procedimento terminano con il pagamento del saldo all'impresa contraente, ferma restando l'attività di supporto alla commissione di collaudo.

## **ARTICOLO 7 - MODALITA' E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO**

1. L'importo da corrispondere al personale viene ripartito, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché dell'entità e complessità dell'opera, servizio o fornitura da realizzare, previo accertamento positivo delle attività svolte, da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale con i criteri di seguito riportati:

<b>LAVORI</b>	<b>%</b>
RUP	15-20%
Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	7-10%
Direttore Lavori	20-25%
Ufficio direzione lavori (direttore operativo ispettori di cantiere)	10-15%
Collaudo tecnico amministrativo	10-15%
Collaudo statico	10-12%
Incaricato della verifica dei progetti	5-7%
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti	3-5%
Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando	3-5%

<b>SERVIZI E FORNITURE</b>	<b>%</b>
RUP	20-25%
Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	15-25%
Direttore della esecuzione dei contratti di servizi - Incaricato o commissione della verifica di conformità nei contratti di forniture	20-25%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	5-15%
Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando	5-10%
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti	5-10%
Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione	8-12%

2. In caso di incarichi espletati da più persone la ripartizione è definita nel decreto direttoriale di cui all'art. 5, comma 2.
3. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal

personale già incaricato di altre funzioni (direttore lavori o direttore operativo), allo stesso personale è riconosciuta la percentuale massima prevista per quella funzione.

4. Viene rimandata alla contrattazione integrativa di sede territoriale l'individuazione delle percentuali definitive da attribuire per la ripartizione dell'incentivo in funzione dei carichi di lavoro e della complessità dei singoli appalti. Gli accordi di contrattazione decentrata di secondo livello vanno pubblicati sul sito istituzionale della Amministrazione e comunicati alla Direzione generale del personale e degli affari generali.
5. Ai sensi dell'articolo 113, comma 5 del Codice, qualora le strutture ministeriali svolgano i compiti della centrale unica di committenza per l'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti viene riconosciuta al personale una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto relativamente alla voce "predisposizione e controllo delle procedure di bando".

#### **ARTICOLO 8 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI CREDITI DEL DIPENDENTE PER INCENTIVI**

1. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 1, ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese:
  - a) per la direzione lavori con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
  - b) per il collaudo tecnico-amministrativo con l'emissione del certificato di collaudo finale;
  - c) per la programmazione della spesa per investimenti con l'emanazione del relativo provvedimento;
  - d) per la verifica dei progetti con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
  - e) per le procedure di bando con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
  - f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi con l'espletamento delle verifiche periodiche;
  - g) per il collaudo statico con il deposito del certificato. Per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione.

#### **ARTICOLO 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI**

1. Gli incentivi vengono corrisposti sulla base degli stati di avanzamento lavori in concomitanza dei certificati di pagamento nella misura del 70%

e al termine delle prestazioni per il restante 30%.

2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, la struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, previa verifica dell'attività svolta e appurato quindi il diritto dei dipendenti alla liquidazione dei compensi, provvede al versamento delle relative risorse, compresa l'Irap, su un apposito piano gestionale del capitolo 3641 "versamenti di somme da erogare al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito del pagamento congiunto di competenze fisse ed accessorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della L.191/2009".
3. La Direzione Generale del personale e degli affari generali, accertate le entrate sul predetto capitolo, ne richiede la riassegnazione al Ministero dell'economia e delle finanze sui capitoli di spesa inerenti le competenze fisse ed accessorie del personale.
4. Una volta riassegnate le risorse di cui trattasi, la citata Direzione Generale provvede a attribuirle alla stazione appaltante, mediante apposito piano di riparto, per consentire il pagamento degli incentivi tramite l'applicativo "cedolino unico" di NoiPa di cui all'art. 2, comma 197, della legge n. 191/2009.
5. In presenza di incarichi attribuiti da altre pubbliche amministrazioni, per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo per funzioni tecniche viene individuato a valere degli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle altre pubbliche amministrazioni sulla base della ripartizione prevista dal presente Regolamento; il compenso, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione ma al netto dell'Irap, che sarà versata direttamente dalla pubblica amministrazione conferente l'incarico, una volta riconosciuto, deve essere versato in conto entrata sul pertinente piano gestionale del succitato capitolo 3641 per essere riassegnato sui capitoli di spesa inerenti le competenze fisse ed accessorie del personale.
6. La stessa procedura deve essere seguita anche qualora l'incentivo per funzioni tecniche sia a carico di soggetti terzi, diversi dalle pubbliche amministrazioni.
7. Le quote del Fondo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima oppure prive dell'accertamento positivo delle attività svolte o eccedenti la misura annuale massima consentita ai sensi della Direttiva n.7263 del 25.05.2007 sugli incarichi aggiuntivi o provenienti dalla applicazione del successivo articolo 11, sono destinate al finanziamento della Cassa di previdenza e di assistenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti .
8. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non possono

superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la qualifica e fascia economica rivestita. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

9. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni a seguire e, contabilizzate dalla struttura di appartenenza del dipendente, restano a disposizione dell'Amministrazione per essere obbligatoriamente destinate al finanziamento della Cassa di previdenza e di assistenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. g) e dell'art.10 comma 2 del D I 9 marzo 2017.
10. In nessun caso gli incentivi di cui al presente Regolamento potranno essere corrisposti direttamente da soggetti terzi al personale dipendente.

#### **ARTICOLO 10 - RIDUZIONE DEI COMPENSI IN CASO DI INCREMENTI DEI TEMPI DI ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI**

1. L'importo da corrispondere al personale, a valere sulla quota del Fondo, è ridotto in caso di incrementi immotivati dei tempi previsti per l'espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati qualora gli stessi non arrechino aumenti dei costi previsti nel quadro economico e/o danni per l'amministrazione.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti, nonché l'attivazione del contraddittorio.
3. Nel caso di cui al comma 1, il compenso spettante viene ridotto mediante l'applicazione, da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale, nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale settimanale, pari alla percentuale netta dell'1% dell'importo spettante, fino ad un massimo del 10% del suddetto importo.
4. Nel caso di ritardo tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al 10% dell'importo spettante e in mancanza di concreta attività del soggetto inadempiente, il dirigente apicale della struttura ministeriale procede alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico, tempestivamente comunicata all'Anagrafe delle prestazioni, determina la perdita del diritto al compenso da parte del dipendente incaricato.
5. Qualora il procedimento relativo all'intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un

momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.

### **ARTICOLO 11 - PENALITA' PER ERRORI ED OMISSIONI**

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'Amministrazione ovvero l'incremento dei costi contrattuali.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato nonché l'attivazione del contraddittorio.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il dipendente responsabile è tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, l'Amministrazione procederà in via giudiziale con aggravio di spese a carico del dipendente e comunque non potranno essere erogati ulteriori compensi a favore dello stesso fino a concorrenza delle somme da restituire.

### **ARTICOLO 12 - PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE**

1. In caso di ricorso a perizie di variante in corso d'opera, nelle ipotesi previste dal Codice, come da attestazione del responsabile del procedimento, che comportino un incremento dell'importo contrattuale, nei limiti consentiti dalla legge, il Fondo, di cui al presente regolamento, sarà riferito al nuovo importo lordo di perizia.
2. La liquidazione del relativo incremento del Fondo, in tal caso, viene effettuata, secondo le aliquote già definite, ai-a tutti soggetti aventi diritto, di cui art. 3.

### **ARTICOLO 13 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
  - a) le leggi ed i regolamenti nazionali;
  - b) I contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

## **ARTICOLO 14 - RINVIO DINAMICO E REVISIONE**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
3. Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seguito di apposito monitoraggio della sua applicazione, si procede alla eventuale revisione dello stesso.

## **ARTICOLO 15 - TRASPARENZA**

1. Al fine della verifica dell'applicazione del principio di rotazione degli incarichi, ciascuna struttura del dicastero che esplica le attività della stazione appaltante provvede alla pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Amministrazione, del monitoraggio dell'incentivo, indicando i contratti affidati e in corso nell'anno, il relativo importo a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato e pagato con la denominazione dei destinatari e l'indicazione della ripartizione adottata, nonché delle eventuali economie prodotte.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono oggetto di informativa alle OO.SS., ai sensi dell'art. 4 del CCNL.
3. Sulla base dei dati di cui al presente articolo viene effettuato un monitoraggio annuale.

## **ARTICOLO 16 - PERIODO TRANSITORIO E ABROGAZIONI**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme previste dal decreto ministeriale 17 marzo 2008, n. 84.
2. Gli incarichi attribuiti sulla base di procedure bandite prima dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e qualificati come incentivi per l'espletamento delle funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del Codice, saranno remunerati secondo quanto previsto dalla previgente disciplina.
3. In sede di prima applicazione, ai fini della verifica del superamento del tetto di cui all'art. 9, comma 8, gli incentivi saranno calcolati con riferimento al momento in cui è stata resa la prestazione.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.